



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 762 c.nav.

Cancellazione dell'aeromobile dai registri

L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:

- a) e' perito o si presume perito;
- b) e' stato demolito;
- c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 751;
- d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato. d-bis) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea; d-ter) e' stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorita' che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.

La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario, ma puo' essere disposta anche di ufficio.

All'atto della cancellazione l'autorita' ritira il certificato d'immatricolazione o quello di collaudo.

Versione in vigore dal 22 maggio 1998 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 59

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Quinto — Del regime amministrativo degli aeromobili
Capo	II — Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-762-cancellazione-dell-aeromobile-dai-registri/versione/59>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it